

Da: newsletter [newsletter@certbios.it]

Inviato: lunedì 12 aprile 2010 9.12

A: 'newsletter'

Oggetto: BIOS Newsletter N. 3 Aprile 2010 - controllo e certificazione produzioni agroalimentari - IL NUOVO LOGO EUROPEO PER I PRODOTTI BIOLOGICI

Allegati: image002.jpg; image004.jpg; image007.gif; image008.jpg; image009.jpg; image011.gif; image006.jpg; image009.gif; image002.jpg; image004.gif; image002.jpg; image005.gif; image006.jpg; image008.gif; image002.jpg; image006.gif; image007.jpg; image009.gif; image011.gif; image007.jpg; image002.jpg; image004.gif; image006.jpg; image009.gif; image002.jpg; image004.gif; image006.jpg; image009.gif; image002.jpg; image004.gif; image002.jpg; image005.gif; image006.jpg; image008.gif; image002.jpg; image005.gif; image002.jpg; image005.gif; image007.gif; image008.jpg; image010.gif; image012.gif; image009.jpg; image012.gif; image015.gif; image002.jpg; image003.gif; image005.gif; image006.jpg; image008.gif; image001.png



[Azienda](#) [Cosa facciamo](#) [Richiesta informazioni](#)

[Richiesta preventivo](#)

[Vuoi certificarti?](#)

[Segnalazioni e reclami](#)

IL NUOVO LOGO EUROPEO PER I PRODOTTI BIOLOGICI

Di Ermes De Rossi

Il 31/03/2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Reg. CE 271/2010 del 24/03/2010 che introduce il nuovo logo UE che a partire dal prossimo 01/07/2010 sarà obbligatorio riportare sulle confezioni dei prodotti biologici con almeno il 95% di ingredienti di origine agricola biologici sul totale degli ingredienti di origine agricola.

Il nuovo logo dovrà obbligatoriamente riportare al di sotto del medesimo il codice dell'organismo di controllo autorizzato (nel caso di Bios "Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF - IT BIO 005"), ed immediatamente sotto a tale codice l'indicazione circa la provenienza delle materie prime con la dicitura "Agricoltura UE - Agricoltura non UE - Agricoltura UE/non UE" a seconda della provenienza delle materie prime. Tale indicazione può essere sostituita con il nome di un Paese nel caso in cui dette materie prime provengano, ovvero siano state coltivate, tutte in questo Paese. L'uso del logo è facoltativo per i prodotti importati da Paesi Terzi e, nel caso in cui venga apposto sulle etichette, dovrà essere riportata l'indicazione circa il luogo di coltivazione delle materie prime.

Il nuovo Regolamento stabilisce inoltre che prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1 luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte. Viene stabilito anche che il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1 luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici il regolamento stabilisce che:

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.
3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero, ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori.
4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.
5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.
7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.
8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58 del Reg. CE 889/2008. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.
9. L'uso del logo biologico dell'UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali.

Contatta BIOS: tel. 0424471125 fax 0424476947 email info@certbios.it email certificata info@pec.certbios.it

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, segui questo link: <http://www.certbios.it/?p=newsletter>

BIOS s.r.l. Via Monte Grappa, 37/C 36063 Marostica (VI) Telefono: 0424 471125 Fax: 0424 476947

